

La Corte costituzionale ritiene non fondate le questioni di costituzionalità prospettate in relazione al tetto massimo di 240.000,00 euro annui per il trattamento economico dei magistrati, anche in caso di consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, già titolari di trattamento pensionistico

[Corte cost., sentenza 26 maggio 2017, n. 124 – Pres. Lattanzi, Est. Sciarra](#)

Magistrati – Trattamento economico – Tetto massimo – Cumulo fra trattamento retributivo e di quiescenza – Consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa – Questione infondata di costituzionalità

E' infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione – dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i quali vietano alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare trattamenti economici che superino il limite di 240.000,00 euro annui. (1)

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», il quale vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche (ivi compresi i vitalizi), trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000,00 euro annui. (2)

(1 -2) I. - Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le numerose questioni di costituzionalità sollevate dal TAR Lazio in plurime ordinanze del 2015 e del 2016 (si segnala tra le altre l'ordinanza del Tar Lazio, sezione II, ordinanza n. 4153 del 6 aprile 2016, di cui alla [News US in data 7 aprile 2016](#)), concernenti l'applicazione del tetto massimo di 240.000,00 euro annui per il trattamento economico dei magistrati, anche di nomina governativa. In particolare, numerose ordinanze riguardano il caso di consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, già titolari di trattamento pensionistico.

I dubbi di incostituzionalità di volta in volta prospettati nelle varie ordinanze di rimessione riguardavano in sintesi:

a) la violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione "proporzionata alla quantità e qualità" del lavoro prestato;

b) la disparità di trattamento fra soggetti che svolgono la medesima attività ed una irrazionale organizzazione della Giustizia amministrativa;

c) l'indebolimento delle garanzie di indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

II.- La Corte costituzionale ha in primo luogo ritenuto che le varie questioni di legittimità costituzionale prospettate potessero essere scrutinate nel merito e in modo unitario, in quanto unitaria è la matrice delle norme censurate, e che esse dovessero essere ritenute infondate.

La Corte ha ritenuto prioritaria l'analisi della disciplina del limite massimo alle retribuzioni (artt. 23-*ter* del d.l. n. 201 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014), in quanto detta disciplina rappresenta il paradigma generale, cui ricondurre anche le previsioni in tema di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.

Questi, in sintesi, i passaggi fondamentali della decisione, in relazione a tale previsione normativa:

La disciplina del limite massimo, sia alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni, si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente.

d) il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);

e) nel settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole. Occorre cioè tener conto delle risorse concretamente disponibili, senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate;

f) l'indicazione precisa di un limite massimo alle retribuzioni pubbliche non confligge con i principi appena richiamati in quanto essa persegue finalità di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate;

g) il limite retributivo ha inoltre valenza generale, essendo esso stato via via esteso dalle amministrazioni statali in base all'art. 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ma anche alle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, alle autorità amministrative indipendenti (art. 1, commi 471 e 475, della legge n. 147

del 2013), alle società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 2, lettera c, del d.l. n. 66 del 2014), agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate (art. 9, commi 1-ter e 1-quater della legge 26 ottobre 2016, n. 198);

h) la portata generale della disciplina, che non si indirizza specificamente alla magistratura (v. sentenza n. 223 del 2012), fa perdere consistenza alle censure di violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giurisdizionale;

i) il limite dei 240.000 euro annui, che rappresenta un parametro fisso e pertanto prevedibile ex ante, non è inadeguato, in quanto si raccorda alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi (Primo Presidente della Corte di cassazione). Esso pertanto non viola il diritto al lavoro e non svincola l'apporto professionale delle figure più qualificate, ma garantisce che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate.

Anche con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, concernente la disciplina del cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche, la Corte ha ritenuto la non irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore.

Ha in particolare sottolineato la Corte che:

l) la norma si contraddistingue per la particolare latitudine, rivolgendosi alla vasta categoria delle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT e anche gli organi costituzionali, chiamati ad attuarla nel rispetto dei propri ordinamenti;

m) dal punto di vista oggettivo, essa include tutte le pensioni erogate nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, gli stessi vitalizi e tutte le voci del trattamento economico;

n) il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica una predeterminazione ancorata ad un parametro prevedibile e certo delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni;

o) la norma censurata attua un contemperamento non irragionevole dei principi costituzionali e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

p) Il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico;

q) essa non compromette l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, in virtù della portata generale che la contraddistingue, e non ingenera di per sé arbitrarie

discriminazioni tra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa e i consiglieri per concorso.

III.- Si segnala per completezza, sul tema dei tagli e decurtazioni a vario titolo effettuati sul trattamento economico dei magistrati ed avvocati dello Stato, che:

r) il T.a.r. per il Lazio, Sez. I – ordinanza 3 gennaio 2017 n. 58 (oggetto della [News del 9 gennaio 2017](#)) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa che, nel ridurre l'età pensionabile dei magistrati ed eliminando la possibilità del "trattenimento in servizio", impedisce la protrazione del servizio oltre il limite massimo di età che, nel caso di specie, avrebbe garantito al ricorrente il raggiungimento del diritto al trattamento minimo di pensione;

s) il T.r.g.a. di Trento [ord.], 10 marzo 2016, n. 138 (oggetto della [News US del 15 marzo 2016](#)), ha rimesso alla Corte costituzionale il taglio dei compensi delle avvocature pubbliche ritenendo non manifestamente infondata, in relazione all'art. 77, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato;

t) il Tar Lazio [ord.], sez. I, 17 aprile 2015, n. 5715, espressamente citata nella pronuncia in commento, ha ritenuto la non manifesta infondatezza, in relazione agli art. 3, 4, 36, 38, 97, 100, 101, 104 e 108 cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 489° comma, l. 27 dicembre 2013 n. 147 che limita il cumulo tra remunerazione delle funzioni in corso di svolgimento e il trattamento di quiescenza già maturato dei consiglieri della Corte dei conti di nomina governativa;

u) Cons. Stato, Ad. plen. [ord.], 14 luglio 2015, n. 7, relativamente al trattamento economico dei consiglieri di Stato vincitori dello specifico concorso, ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma, penultimo e ultimo periodo, l. 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, sancendo la portata retroattiva dell'abrogazione dell'art. 4, 9° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425, prevede che detta abrogazione possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari, in riferimento agli art. 3, 97 e 117, 1° comma, Cost., tenuto conto che le norme interne contrastanti con la Cedu sono suscettibili unicamente di sindacato accentrato da parte della Corte costituzionale;

v) la [Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 223](#), in *Foro it.*, 2012, I, 2896, con nota di ROMBOLI, ha dichiarato incostituzionale l'art. 9, 22° comma, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di magistratura:

I) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;

II) non si esclude che sia applicato il primo periodo del 21° comma del medesimo decreto legge nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'art. 3 l. 27/81, spettante al personale di magistratura negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013.

IV.- In generale, relazione al trattamento economico dei dipendenti pubblici e alle misure che avevano disposto il blocco della contrattazione collettiva si veda la sentenza della [Corte costituzionale del 23 luglio 2015, n. 178](#) (in *Guida al dir.*, 2015, fasc. 33, 86, con nota di PONTE; *Foro amm.*, 2015, 2462; *Giur. it.*, 2015, 2703 con nota di SCAGLIARINI; *Giur. costit.*, 2015, 1651, con nota di FIORILLO), che ha dichiarato l'incostituzionalità del blocco della contrattazione pubblica affermando che: *“Il reiterato protrarsi del regime di sospensione della contrattazione collettiva nel settore del lavoro pubblico, venendo ad assumere carattere durevole, sconfinava in un bilanciamento irragionevole tra la libertà sindacale e le esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, violando l'art. 39 cost.”*. La citata sentenza ha tuttavia specificato che: *“Il palesarsi soltanto in via successiva della natura strutturale del blocco della contrattazione determina l'incostituzionalità sopravvenuta delle norme impugnate, con effetto solo per il futuro”*.